



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 298

della Giunta comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO GIOVANI "CIVICO13" PER IL PERIODO FEBBRAIO 2022 - DICEMBRE 2023, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI DUE BIENNI, RISPETTIVAMENTE 2024-2025 E 2026-2027.

Il giorno 29.11.2021 ad ore 08.55 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessore	Baggia Monica
e assessori	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2021/323 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che, dall'estate 2018, è attivo presso gli spazi di proprietà del Comune di via Belenzani, 13 dove ha sede anche l'Ufficio Politiche giovanili uno sportello giovani - "Civico13" - vetrina/laboratorio di opportunità ed esperienze dedicata a ragazzi/e e giovani tra gli 11 ed i 35 anni domiciliati in provincia di Trento, che possono trovarvi ascolto, informazione e orientamento su diversi ambiti di interesse (formazione, servizio civile, volontariato, mobilità internazionale, lavoro, alloggio, agevolazioni, associazionismo, cultura, sport, tempo libero, salute e benessere, ecc.), supporto alla progettazione e all'attivazione, spazio per la narrazione/restituzione di esperienze significative;

considerato che tale attività è in linea con gli indirizzi strategici e il metodo di lavoro delle politiche giovanili sia provinciali che comunali (L.p. 5/2007 e s.m.; Piano di politiche giovanili del Comune di Trento 2017-2025);

preso atto che il servizio attualmente in corso, affidato con gara indetta con determinazione dirigenziale 9 gennaio 2019 n. 28/1, terminerà in data 14 febbraio 2022;

preso atto che il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023, approvato con la deliberazione di Consiglio comunale 29 dicembre 2020 n. 175 e s.m., prevede, tra gli obiettivi operativi assegnati al Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, quello di "Valorizzare e potenziare lo sportello "Civico 13", facendone punto di accesso, ascolto e orientamento per i giovani";

tenuto conto che la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo \geq 40.000,00 euro, parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2021-2023), come da ultime variazioni approvate, prevede l'affidamento del servizio in oggetto, prescrivendo l'approvazione del provvedimento a contrarre nel corso dell'anno 2021;

richiamata integralmente la deliberazione di Consiglio comunale 11.11.2021 n. 159, che ha approvato l'assunzione del servizio in oggetto, nonché la relativa disciplina generale e forma gestionale, decidendo, tra le altre cose, di:

- affidare a terzi in appalto il servizio, richiamando il piano economico prot. n. 0280616 di data 26.10.2021;
- definire l'ammontare del corrispettivo a carico del Comune in euro annui 63.000,00 (I.V.A. esclusa);
- individuare la durata del servizio come di seguito indicato: periodo decorrente dal 16 febbraio 2022, o comunque dalla data di consegna dei locali o avvio del servizio che verrà comunicata dall'Amministrazione, fino al 31.12.2023, con opzione di proroga per ulteriori due anni, ossia fino al 31.12.2025 e di ulteriore rinnovo per coprire il biennio 2026-2027;
- approvare l'oggetto del servizio e le prestazioni di cui si compone, come esposte nel documento di cui all'Allegato n. 1 della deliberazione medesima;
- demandare alla competenza della Giunta comunale l'approvazione degli indirizzi per la definizione della relativa procedura di gara;
- demandare al Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, l'adozione del provvedimento a contrarre, nonché l'approvazione degli atti di gara, ivi compresi i necessari atti di prenotazione e/o di impegno di spesa e l'espletamento di ogni adempimento necessario ai fini della gara e della gestione del conseguente contratto;

ritenuto che il servizio di cui al presente affidamento debba essere correttamente ricompreso, in base al "vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)" (Reg. (CE) n. 2195/2002, come modificato dal Reg. (CE) n. 213/2008), nel codice CPV "85312300-2", riferito ai "Servizi di orientamento e consulenza";

considerato che detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., nella categoria "servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura";

preso, dunque, atto che all'appalto in oggetto debba essere applicata la disciplina relativa ai cosiddetti "appalti sociali", di cui al citato Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, ivi compresa

la soglia comunitaria per essi valevole, pari ad euro 750.000,00;

atteso che, in base alla situazione risultante dall'attuale piano economico, acquisito al protocollo dell'Amministrazione con il numero 0280616 di data 26.10.2021, risulta che il valore complessivo dell'affidamento, per 6 anni e 6 mesi (2+2+2, oltre all'eventuale proroga tecnica di sei mesi), ammonta a euro 401.732,88 (i.v.a. esclusa);

considerato altresì che il servizio oggetto della presente deliberazione sarà sostenuto dal Comune di Trento che, attraverso quanto definito nel "Protocollo d'intesa per il coordinamento di attività di informazione, comunicazione e orientamento rivolte ai giovani sulla città e sulla provincia di Trento" con la Provincia autonoma di Trento, approvato con deliberazione di Giunta comunale 11.10.2021 n. 237 e con deliberazione di Giunta provinciale 18.10.2021 n. 1730 riceverà dalla stessa un trasferimento pari ad euro 80.000,00 annui per gli anni 2022 e 2023, con opzione di proroga per gli anni 2024 e 2025;

ritenuto inoltre di fare salva la facoltà di includere nuovi finanziatori in corso d'opera, anche in considerazione delle vicende che interesseranno in futuro l'eventuale rinnovo del citato Protocollo con la Provincia autonoma di Trento;

ritenuto che, alla luce di quanto sopra riportato, nel servizio oggetto di affidamento vengano in rilievo congiuntamente le seguenti esigenze:

- ottemperare alle disposizioni normative che impongono di procedere ad una preliminare verifica dell'eventuale sussistenza di convenzioni aperte, nonché, in caso di esito negativo, di procedere all'affidamento attraverso il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (art. 36 ter 1, commi 5 e 6, L.p. 23/1990);
- dare applicazione alla disciplina normativa valevole in tema di appalti sociali sotto soglia, e, precipuamente, nel caso di specie all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., il quale stabilisce che, nel caso di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, l'affidamento deve avvenire mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- assicurare, in considerazione della prevalente e rilevante funzione aggregativa e sociale svolta dalla struttura in argomento, la più ampia partecipazione di tutti i soggetti operatori economici interessati;

preso atto che, al fine di dare piena e corretta attuazione a tutte le sopramenzionate esigenze, si è provveduto preliminarmente a verificare l'eventuale esistenza di convenzioni attive presso la Centrale di committenza costituita dall'APAC relative alla fornitura del servizio in oggetto, e che tale verifica ha sortito esito negativo;

valutato pertanto opportuno, in base a quanto sopra esposto, di procedere ad esperire la procedura di gara attraverso l'invio, in Mepat, di una RDO a tutti gli operatori economici che risulteranno iscritti nel bando Mepat sopra indicato (85312300-2);

ritenuto che, in tal modo, si consenta la più ampia partecipazione possibile alla procedura di gara, garantendo una piena tutela della libertà di concorrenza;

dato, inoltre, atto che il Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili ha proceduto altresì a pubblicare preliminarmente, sul sito dell'Osservatorio contratti pubblici della Provincia autonoma di Trento, nella sezione "bandi di gara", un Avviso di Preinformazione, prot. n. 0274840 di data 19.10.2021, rivolto a tutti gli operatori economici interessati a prendere parte alla procedura di gara, contenente le informazioni essenziali in merito al servizio da affidare e finalizzato a consentire l'iscrizione degli stessi, qualora non l'avessero già fatto, nella categoria merceologica di Mepat sopra richiamata e che dello stesso è stata data informazione ai mezzi di comunicazione locali nonché attraverso i canali di comunicazione web dell'Amministrazione comunale e dello sportello giovani "Civico13";

dato infine atto che, a tale scopo, gli atti di gara prevederanno requisiti professionali di partecipazione idonei a contemperare la predetta esigenza di garantire la massima partecipazione con l'esigenza di selezionare operatori economici in possesso di adeguati livelli di esperienza professionale nell'ambito professionale concernente il presente servizio, come sarà meglio precisato nella determina a contrarre;

ritenuto altresì che la procedura di gara, strutturata nella maniera sopra esposta, risulti conforme alla disciplina applicabile in tema di principio di rotazione (articolo 36 del D.Lgs. 50/2016), così come precisata dalla linee guida ANAC n. 4 (da ultimo aggiornate con deliberazione 01.03.2018 n. 206), nelle quali si precisa che "la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante (..) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione";

richiamate le peculiari caratteristiche del servizio che si intende affidare, nel quale assume un ruolo preponderante l'elemento qualitativo rappresentato dalle capacità professionali del soggetto affidatario e ritenuto conseguentemente opportuno strutturare una procedura di gara che punti a massimizzare l'importanza, nella scelta del contraente, del valore qualitativo della proposta progettuale e a stimolare in tal modo una competizione basata sull'apporto dei livelli di qualità conseguibili in relazione all'investimento che l'Amministrazione può sostenere;

ritenuto che, a tal fine, il criterio di scelta del contraente maggiormente idoneo risulti essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con elemento del prezzo fisso, da quantificarsi nella cifra annua di euro 63.000,00 (oneri esclusi), come risultante dal Piano Economico agli atti di gara, sopra richiamato, basando in tal modo la scelta del soggetto aggiudicatario unicamente sulla valutazione dell'offerta tecnica;

tenuto conto che dal combinato disposto tra l'art. 16, comma 2, lettera c) e l'art. 17, comma 2 della L.p. n. 2/2016, si desume che è consentito il ricorso al prezzo fisso negli appalti di servizi quando si tratti di un servizio di natura non intellettuale e a condizione che il costo da sostenersi per la manodopera incida almeno per il 50% dell'importo complessivo del contratto;

preso atto che nel servizio oggetto di affidamento si ravvisa una prevalenza del carattere dell'organizzazione aziendale su quello personale delle singole prestazioni in esso dedotte, risultando così escluso dalla nozione di "prestazione intellettuale" (come chiaramente definita dal TAR Lazio, sent. n. 11717 del 3 dicembre 2018), per la quale vige la preclusione in merito alla facoltà di ricorso al prezzo fisso, in base al citato art. 16 della L.p. n. 2/2016;

rilevato, inoltre, che, in base alle risultanze del Piano Economico predisposto dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili, nonché del prospetto sui costi per la manodopera, allegato alla nota prot. n. 225834 di data 27.08.2021, il costo della manodopera, nel presente affidamento, incide in misura superiore alla soglia minima del 50% prevista dall'art. 16 della L.p. n. 2/2016 ai fini del possibile ricorso al prezzo fisso;

richiamati i commi 2 e 4 dell'art. 32 della L.p. 2/2016 e ritenuto che il presente affidamento non rientri in alcuna delle specifiche eccezioni previste dall'art. 32, comma 2 della L.p. e relativa disciplina attuativa (deliberazione di Giunta provinciale 25 settembre 2020 n. 1431);

tenuto conto delle seguenti pronunce giurisprudenziali che hanno recentemente precisato la portata applicativa degli obblighi di riassunzione negli appalti, stabilendo che:

- la clausola sociale è illegittima per violazione dei principi di libertà d'iniziativa economica, di concorrenza e di buon andamento se comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento in riferimento a tutto il personale utilizzato dall'impresa uscente (Cons. Stato, III, 8 giugno 2018 n. 3471);
- l'obbligo di riassunzione deve essere contemperato con le esigenze organizzative e gestionali dell'impresa (Cons. di Stato, 7 febbraio 2020 n. 973);

tenuto altresì conto del Parere (ns prot. n. 93660 del 09.04.2021) rilasciato dal Servizio della Provincia autonoma di Trento "L'esperto Risponde" al quesito n. 99 dell'11.03.2021, nel quale si precisa che, negli appalti nei quali siano ricomprese in modo scindibile sia prestazioni di tipo tecnico-operativo, sia mansioni di natura intellettuale, gli obblighi di riassunzione connessi alla disciplina in tema di clausola sociale trovino applicazione unicamente in riferimento ai profili lavorativi della prima tipologia;

rilevato che, in base a quanto risulta dal prospetto prot. n. 225834 del 27.08.2021, nel caso di specie, non risultano presenti, nella pianta organica, figure professionali a prevalente carattere tecnico-operativo assunte a tempo indeterminato;

ritenuto quindi che, in base alla normativa applicabile nel caso di specie, nessuna delle figure professionali presenti nel citato prospetto ricada negli obblighi di riassunzione come da art. 32 L.p. 2/2016;

considerato che, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, le Amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 32, comma 4 septies, L.p. 2/2016, a procedere al preventivo esperimento di un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le rappresentanze provinciali degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e sulla qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte compiute in merito ai singoli appalti ad alta intensità di manodopera;

rilevato che, nel rispetto delle indicazioni fornite con Direttiva 4/2021 del Servizio Appalti e partenariati del Comune di Trento, si è provveduto ad inoltrare alle Organizzazioni sindacali nota prot. n. 225834 di data 27.08.2021, recante informazione della procedura di gara in oggetto, anche in riferimento alle modalità di applicazione degli obblighi riassunzionali connessi alla clausola sociale cui si intende dare luogo;

preso atto che, entro la scadenza prevista, non sono pervenute osservazioni da

parte dei soggetti interpellati e, pertanto, l'esame congiunto può considerarsi validamente esperito nella forma predetta;

ritenuto inoltre opportuno non dare attuazione, nel presente appalto, all'assunzione di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3 della L.p. 2/2016, in considerazione della preminente importanza assunta dalle specifiche capacità professionali e tecniche dei singoli professionisti incaricati di svolgere le attività oggetto di affidamento, nonché dell'esiguità del numero di lavoratori che si ritiene possa essere sufficiente per lo svolgimento del presente servizio;

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri che saranno fissati nel provvedimento a contrarre e negli atti di gara, nonché al successivo inoltro al Presidente di gara dell'esito della valutazione delle offerte per il prosieguo della procedura;

dato atto che i criteri di valutazione delle offerte tecniche e i relativi punteggi, che saranno determinati nel dettaglio nel provvedimento a contrarre, sono suddivisi nelle seguenti macroaree e subelementi:

A) Qualità progettuale (massimo 50 punti):

1. definizione del contesto – capacità di lettura del contesto di riferimento (criterio di valutazione qualitativo);
2. proposta progettuale - qualità, adeguatezza e capacità di prevedere una programmazione diversificata, articolata, coerente dei servizi e delle attività rispetto al contesto territoriale (criterio di valutazione qualitativo);
3. attività di approfondimento e narrazione da realizzare annualmente (criterio di valutazione quantitativo);
4. Attività vis-a-vis sul territorio da realizzare annualmente (criterio di valutazione quantitativo);
5. attività ed azioni integrative e innovative (criterio di valutazione qualitativo);

B) Risorse umane e reti (massimo 32 punti):

1. qualificazione professionale della persona con funzioni di coordinatore (criterio di valutazione qualitativo);
2. organizzazione del team di lavoro - la qualità, l'adeguatezza e la coerenza con la proposta progettuale dell'organizzazione del team di lavoro (criterio di valutazione qualitativo);
3. reti e collaborazioni con altri soggetti in un'ottica di sviluppo dell'attività del "Civico13" - ampiezza, adeguatezza e diversità della rete di collaborazioni con soggetti potenziali partner e coerenza con la proposta progettuale (criterio di valutazione qualitativo);

C) Piano organizzativo e attrezzatura (massimo 18 punti):

1. articolazione oraria dell'attività – adeguatezza, flessibilità e coerenza del piano orario settimanale di apertura dello sportello con la proposta progettuale e la descrizione del contesto (criterio di valutazione qualitativo);
2. attrezzatura e servizi - messa a disposizione del materiale e dell'attrezzatura (compresi servizi online) (criterio di valutazione qualitativo);
3. valorizzazione dello spazio fisico dello sportello - modalità di gestione dello spazio fisico perché sia attrattivo, accogliente e visibile dall'esterno (criterio di valutazione qualitativo);

atteso che, in conseguenza della presenza di rischi interferenziali, sarà fornito, all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, il DUVRI, relativamente alla parte concernente le informazioni che devono essere fornite agli operatori economici in sede di gara;

precisato, inoltre, che detto documento sarà successivamente integrato con le altre informazioni previste dalla normativa in seguito all'aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla circolare n. 266954/2021;

richiamato l'art. 7-ter della L.p. 2/2020, a norma del quale "nei contratti di lavori, servizi e forniture pubblici, i costi derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 [...], sono riconosciuti dalla medesima amministrazione agli esecutori dei suddetti contratti, per il periodo di applicazione, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso" e visto l'Allegato A alla deliberazione di Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726;

ritenuto che, nel caso di specie, non si debba procedere al riconoscimento di alcun rimborso in favore del soggetto futuro affidatario in quanto i presidi e gli apprestamenti necessari per il contenimento del contagio da Covid-19 saranno resi disponibili gratuitamente dall'Amministrazione comunale, negli uffici presso cui si svolgerà il servizio;

rilevata la necessità che il Servizio competente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara tenga conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

rilevato, inoltre, che l'appalto è strutturato in un unico lotto, in quanto le diverse funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione della struttura e di organizzazione dell'attività non possono essere suddivise dal momento che, per la loro peculiarità, necessitano di una gestione unitaria;

considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5-ter della L.p. 2/2020, la procedura di gara dovrà pervenire all'aggiudicazione entro quattro mesi dall'atto di avvio del procedimento;

ritenuto corretto, in applicazione dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016 ed in coerenza con quanto statuito dal TAR Campania, Napoli, sez. V, 5 settembre 2018 n. 5380, identificare il dies a quo dal quale calcolare il termine di quattro mesi sopra indicato nel giorno di pubblicazione della RDO da parte del Servizio competente;

precisato che, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento dell'appalto in oggetto, sarà opportuno inserire nella Richiesta di Offerta le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché sia valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e sia ritenuta conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

visti gli artt. 74 e seguenti dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale, con particolare riguardo all'articolo 82 del medesimo Statuto, nel quale sono dettate precise regole relativamente alla gestione dei servizi pubblici in concessione e in appalto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

– il Regolamento dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n.169 e 28 luglio 2021 n. 128;

 atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'articolo 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 43 dello Statuto comunale, richiamati dall'articolo 9 del vigente Regolamento dei contratti;

 ritenuto inoltre che ricorrano i presupposti per l'immediata eseguibilità di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., per consentire l'adozione del provvedimento a contrarre con la prenotazione delle relative spese, nonché l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara in tempi utili per concludere l'aggiudicazione entro il mese di febbraio 2022;

 constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto delle decisioni assunte dal Consiglio comunale con deliberazione 11.11.2021 n. 159 richiamata in premessa;
2. di approvare gli indirizzi espressi in premessa al fine della strutturazione della procedura di gara relativa all'affidamento del servizio in oggetto;
3. di demandare alla Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili l'adozione del provvedimento a contrarre con la prenotazione delle relative spese, nonché l'approvazione e pubblicazione degli atti di gara, al fine di procedere all'espletamento della gara tramite il Mercato Elettronico (ME-PAT), sulla base di tutte le indicazioni e gli elementi descritti nelle premesse alla presente deliberazione, nonché della deliberazione di Consiglio comunale 11.11.2021 n. 159, richiamata in premessa;
4. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO GIOVANI "CIVICO13" PER IL PERIODO FEBBRAIO 2022 - DICEMBRE 2023, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI DUE BIENNI, RISPETTIVAMENTE 2024-2025 E 2026-2027.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 29.11.2021

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 323 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO GIOVANI "CIVICO13" PER IL PERIODO FEBBRAIO 2022 - DICEMBRE 2023, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI DUE BIENNI, RISPETTIVAMENTE 2024-2025 E 2026-2027.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 novembre 2021

Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
La Dirigente
dott.ssa Laura Begher
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 323 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO GIOVANI "CIVICO13" PER IL PERIODO FEBBRAIO 2022 - DICEMBRE 2023, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI DUE BIENNI, RISPETTIVAMENTE 2024-2025 E 2026-2027.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 18.11.2021